

REDDITO IMPRESA E IRAP**Riserva legale a velocità variabile**

di Francesco Zuech, Giovanni Valcarenghi

È tempo di **approvazione dei bilanci** e, fra i numerosi aspetti da considerare, non vanno trascurate le **novità** relative alla **corretta quantificazione** degli utili da accantonare obbligatoriamente a **riserva legale**, in particolar modo per le SRL.

Per le **SRL "tradizionali"** e per le SpA, da sempre l'art. 2430 c.c. prevede che *dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte* (ndr 5%) *di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto* (ndr 20%) *del Capitale sociale*.

Per le sole **SRL**, tuttavia, il nuovo comma 5 dell'art. 2463 c.c. (introdotto con effetto dal 23/8/2013) dispone, invece, che *"La somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall'articolo 2430 (nrd "riserva legale"), deve essere almeno pari a un quinto (nrd il 20%) degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita per qualsiasi ragione"*.

Secondo il notariato (studio 892 del 12.12.2013), l'integrazione in analisi **non sembra determinare una autonoma disciplina** rispetto a quella del 2430 prevista per le S.p.a. **ma ne delinea**, piuttosto, **criteri integrativi** ("rafforzati") che operano fino a quando la S.r.l. con capitale sociale inferiore ad € 10.000 non raggiunga un ammontare di capitale e riserve pari a 10.000. Non si tratta, quindi, di una diversa riserva legale ma di quella di cui all'art. 2430 accantonata, però, **secondo i criteri integrativi** (quelli del comma 5 dell'art. 2463) **così riassumibili**:

- accantonamento di un importo più elevato degli utili (**20% invece del 5%**) fino a quando non sia raggiunta la soglia (riserva più capitale) di € 10.000 (misura rafforzata);
- necessità (nell'eventualità) di **continuare ad accantonare gli utili** nella misura ordinaria dell'art. 2430 (5%) **fino al raggiungimento del 20% del capitale sociale** (misura ordinaria);
- il legislatore **non ha imposto né un termine** di scadenza entro il quale la società sia obbligata a raggiungere la soglia, **né l'obbligo di imputare a capitale** quanto accantonato.

Alcuni esempi potranno meglio chiarire la situazione.

Situazione	Utile 2013	Riserva da accantonare nel 2013	Comportamento del 2014
SRL con Capitale 9.000	5.000	Misura "rafforzata" 5.000 x 20% = 1.000	Misura "ordinaria" (5%) in quanto il capitale e riserve hanno raggiunto la soglia di 10.000 euro, ma la riserva non ha ancora raggiunto il 20% del capitale
SRL con Capitale 1.000	5.000	Misura "rafforzata" 5.000 x 20% = 1.000	Misura "rafforzata" (20%) in quanto il capitale e riserve non hanno raggiunto i 10.000 euro

Seguendo l'impostazione della tabella, nel caso dell'esempio n. 2 troveranno applicazione (nel tempo) solo le disposizioni "rafforzate" dell'art. 2463, co.5, poiché nel momento in cui il capitale (1.000 nell'esempio) più la riserva avranno raggiunto l'importo complessivo di € 10.000, quest'ultima avrà già superato il 20% del capitale sociale (pari a € 200). Più in generale, è possibile concludere che **se il capitale sociale è inferiore a € 8.334 troverà quindi applicazione solo l'accantonamento accelerato di cui al citato 2463 c.c.**

Va, infine, fatto un cenno alle c.d. **SRL semplificate**; quest'ultime, hanno, per definizione, un capitale sociale inferiore a € 10.000 e almeno pari a € 1. È dubbio se per tali soggetti si applichi, però, la regola speciale sulla formazione "accelerata" della riserva, posto che la norma non richiama tale cautela. Secondo il notariato, tuttavia, **non sembrano sussistere motivazioni per escluderne l'applicazione**, vista la funzione di agevolare la patrimonializzazione della società; in tal modo, peraltro, gli amministratori eviteranno possibili rischi di subire le sanzioni di cui all'art. 2627 c.c.